

**LINEE GUIDA**  
**RELATIVE ALLE MODALITÀ DI CONCESSIONE DELL'UTILIZZO AUTORIZZATO**  
**DA PARTE DELL'ENTE GESTORE**

per l'applicazione dell'art.14 comma 9 della Legge Regione Toscana 2.1.2019, n. 2

**ART.1**  
**Oggetto**

1. Le presenti Linee guida disciplinano le modalità di concessione dell'utilizzo autorizzato di alloggi di E.R.P. da parte dell'ente gestore, a soggetti facenti parte del nucleo familiare, non titolari di diritto di assegnazione ordinaria ma aventi comunque titolo al subentro nel contratto di locazione dell'assegnatario e all'utilizzo autorizzato dell'alloggio in base alle vigenti disposizioni di legge in materia di locazione come disposto dall'art.14 comma 9 della Legge Regione Toscana 2.1.2019, n. 2.

**ART.2**  
**Assegnazione ordinaria e utilizzo autorizzato**

1. Al momento dell'assegnazione dell'alloggio, il Comune individua i componenti del nucleo familiare come soggetti titolari del diritto di assegnazione dell'alloggio, ai sensi dell'art.9 comma 2 della Legge Regione Toscana 2.1.2019, n. 2

2. In caso di decesso o di abbandono dell'alloggio da parte di tutti i componenti del nucleo assegnatario, hanno titolo all'assegnazione ordinaria dell'alloggio i soggetti indicati dall'art.17 comma 8 della Legge Regione Toscana 2.1.2019, n. 2.

3. In caso di decesso o di abbandono dell'alloggio da parte di tutti i componenti del nucleo assegnatario, gli altri soggetti entrati successivamente a far parte del nucleo, debitamente autorizzati dall'ente gestore, ove previsto, che non hanno titolo all'assegnazione ordinaria, possono presentare richiesta a Casa S.p.A. per la concessione dell'utilizzo autorizzato.

4. Esclusivamente ai fini del comma 3, per abbandono dell'alloggio si intendono le seguenti casistiche:

- a. inserimento definitivo dell'assegnatario/a in RA/RSA o in altra struttura di degenza a lungo termine;
- b. trasferimento definitivo dell'assegnatario presso congiunti per sopraggiunta non autosufficienza debitamente documentata;
- c. detenzione dell'assegnatario;
- d. trasferimento definitivo dell'assegnatario per motivi di lavoro in altra città o all'estero, debitamente documentati.

**ART.3**  
**Requisiti**

1. Il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a. essere erede, parente oppure affine dell'assegnatario ad eccezione dei soggetti aventi già titolo all'assegnazione ordinaria secondo quanto previsto dall' art.17 comma 8 della Legge Regione Toscana 2.1.2019, n. 2

;

- b. essere componente del nucleo familiare dell'assegnatario deceduto o che ha abbandonato l'alloggio, regolarmente iscritto in anagrafe ed autorizzato da Casa spa, se previsto, da almeno 12 mesi alla data del decesso o dell'abbandono dell'alloggio da parte dell'assegnatario. Nel caso di coniuge oppure convivente more uxorio oppure convivente ex legge 76/2016 i mesi di residenza anagrafici richiesti sono 6;
- b. essere in possesso dei requisiti dell'Allegato A, paragrafo 2, lett. a), b), b bis), c), d1), d2), e1), e3) f) g), h), i) della Legge Regione Toscana 2.1.2019, n. 2 ;
- c. essere in regola con quanto previsto dall'art.17 comma 3 della Legge Regione Toscana 2.1.2019, n. 2
2. L'assegnatario deceduto o che ha abbandonato l'alloggio non deve essere stato oggetto di provvedimento definitivo per decadenza o occupazione senza titolo.

#### **ART. 4**

##### **Procedimento utilizzo autorizzato**

1. I soggetti, in possesso dei requisiti previsti dall'art.3 possono presentare richiesta a Casa S.p.A. per ottenere il l'utilizzo autorizzato dell'alloggio del precedente assegnatario.
2. Casa S.p.A. procederà alla verifica del possesso dei requisiti ed invierà apposita nota informativa al Comune per comunicare l'esito dell'istruttoria.
3. In caso di esito positivo dell'istruttoria, Casa S.p.A. autorizzerà l'utilizzo dell'alloggio al richiedente mediante la stipula di un contratto di locazione a tempo determinato, secondo quanto previsto dall'art.15 comma 2 della LRT 2/2019.
4. Nel caso in cui il richiedente non abbia i requisiti fissati dalle presenti Linee Guida, la richiesta verrà respinta dall'ente gestore ed il Comune avvierà il procedimento di occupazione senza titolo ai sensi dell'art. 37 della LRT 2/2019, senza possibilità di ulteriori proroghe.

#### **ART 5**

##### **Casi particolari**

1. L'Ente Gestore, di concerto con il Comune proprietario, sottoporrà la concessione dell'Utilizzo Autorizzato temporaneo all'approvazione della Commissione ERP e Mobilità nei seguenti casi:
  - a) nel caso in cui la concessione in utilizzo autorizzato ai sensi dell'art.14 comma 9 generi una situazione di sottoutilizzo dell'alloggio;
  - b) in presenza di soggetti, non in possesso dei requisiti determinati all'art.3, fruitori di interventi socioterapeutici o assistenziali in ragione della loro documentata situazione psico-fisica o di disagio socio familiare. Non potranno essere derogati in alcun modo i seguenti requisiti:
    - essere componente del nucleo familiare dell'assegnatario deceduto o che ha abbandonato l'alloggio, regolarmente iscritto in anagrafe ed autorizzato da Casa spa, se previsto;
    - essere erede, parente oppure affine dell'assegnatario;
    - essere in essere in possesso dei requisiti dell'Allegato A, paragrafo 2, lett. b bis); c; d1), d2), h), i).
  - c) in caso di morosità nel pagamento dei canoni di locazione e delle quote accessorie per servizi da parte del nucleo assegnatario, al fine di valutare l'opportunità di stipulare un contratto di locazione il cui rinnovo sia vincolato all'effettivo recupero delle somme dovute.

#### **ART. 6**

##### **Mobilità**

La concessione di un alloggio in utilizzo autorizzato ai sensi dell'art.14 comma 9 non dà diritto in alcun modo ad accedere all'istituto della mobilità tra assegnatari ordinari di alloggi di ERP.